



COMUNE DI RODENGO SAIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. **46** del **25.11.2013**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria I.M.U. Integrazione

L'anno **duemilatredici** addì **venticinque** del mese di **novembre** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

ANDREOLI GIUSEPPE	P
VENNI IVANO	P
ALBERTINI ARTURO	P
GELFI PAOLO EGIDIO	P
MANESTA LUCIANO	P
TOGNI FELICE	P
NISI ALEXANDER	A
BOGLIONI NICOLO'	P
CAPRETTI MONICA	P
MANGIARINI FAUSTO	A
MENEGHELLO DIEGO	P
RAFFELLI RAMONA	P
ZORZI EZIO	P
CASTREZZATI EZIO	P
NEGRI MARIA	P
PORTERI TIZIANA	P
ESPOSITO MARCELLO	P

Totale presenti **15**

Totale assenti **2**

Partecipa alla adunanza il segretario comunale dott. *Fernando Fauci* con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Non partecipa alla seduta l'assessore esterno Sig. Nicola Bono.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. *Giuseppe Andreoli*, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria I.M.U.
Integrazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione consiliare n. 13 del 18/06/2012 è stato approvato il *Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria – IMU*;
- con successiva deliberazione consiliare n. 26 del 22/08/2012 sono state apportate rettifiche al regolamento;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art.2-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124 che recita:

Art. 2-bis

Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

VISTA la nota ANCI Emilia Romagna n. 182 del 23.10.2013 nella quale è testualmente scritto: *“Per quanto riguarda l'ISEE ... si ritiene che non vi sia l'obbligo per i Comuni di subordinare il beneficio ad un determinato livello di situazione economica, anche se tale strumento, in regime di ristrettezze economiche permette di indirizzare le poche risorse disponibili verso chi ne ha veramente bisogno”.*

RITENUTO di integrare il vigente *Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria – IMU*, prevedendo l'applicazione dell'agevolazione di che trattasi secondo le indicazioni di ANCI sopra richiamate ed inserendo un nuovo articolo denominato art. 2 – bis nel testo riportato nel dispositivo del presente atto;

Visti i pareri riportati in calce al presente atto;

Con la seguente votazione: **Favorevoli:** 9; **Contrari:** Venni, Boglioni, Porteri); **Astenuti:** 3 (Zorzi, Castrezzati, Negri);

DELIBERA

1. di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di integrare il *“Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria”* nel senso di inserire l'art. 2-bis nel testo che segue:

Art. 2-bis. Abitazioni in uso gratuito a parenti.

1.L'aliquota deliberata dall'Ente e le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sono applicate anche alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado purchè possedute a titolo esclusivo (proprietà 100%), a

condizione che questi le utilizzino come abitazione principale e, il proprietario, detenga un reddito ISEE non superiore a € 25.000,00;

2. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo è applicata ad una sola unità immobiliare.

3. Per poter usufruire della agevolazione il proprietario dell'immobile concedente il diritto di comodato deve comunicare all'Ufficio Tributi gli estremi catastali dell'immobile concesso in uso gratuito ed il nominativo del beneficiario e dichiarazione ISEE relativa all'anno precedente rispetto all'anno d'imposta;

3. di dare atto che il testo del “Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta municipale propria” alla luce delle modifiche approvate con il presente atto è quello che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

4. di disporre che il responsabile dell’area amministrativa-contabile trasmetta copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, richiamato in detta norma;

5. di dare atto che l’integrazione di che trattasi comporta una presumibile minore entrata di circa 50.000,00 e che la stessa non incide sugli equilibri di bilancio;

Con votazione favorevole unanime;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Vincenzo Vecchio

25.11.2013

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Giuseppe Andreoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale on line il giorno 27.11.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi e comunicata ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000 ai Capigruppo consiliari.

Addì 27.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e, con decorrenza dal quindicesimo giorno, per altri 11 giorni senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, divenendo quindi esecutiva ai sensi di Legge (art. 134 D. Lgs. 267/2000).

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line in data 27.11.2013

Addì 27.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci